

**ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI  
TERRENI  
CIG: B2FC3B0D03**

**DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO  
CAPITOLATO DELL'ACCORDO**

**Il responsabile unico del progetto  
dell'ACCORDO**  
dott. Francesco Vitola

## Indice

Capitolo 1 Introduzione al CAPITOLATO DELL'ACCORDO .....	3
Art. 1.1 Composizione dei DOCUMENTI DI GARA, del PROGETTO DI ASSEGNAZIONE e gerarchia .....	3
Art. 1.1.1 Ordine di lettura dei DOCUMENTI DI GARA.....	3
Art. 1.1.2 Gerarchia dei DOCUMENTI DI GARA.....	3
Art. 1.2 Termini, definizioni e acronimi .....	4
Capitolo 2 Elementi salienti dell'ACCORDO .....	7
Art. 2.1 Natura .....	7
Art. 2.2 Lingua ufficiale.....	7
Art. 2.3 Oggetto .....	7
Art. 2.4 Gli INTERVENTI, gli ULTERIORI INTERVENTI e gli INTERVENTI OPZIONALI .....	7
Art. 2.4.1 Gli INTERVENTI .....	7
Art. 2.4.2 ULTERIORI INTERVENTI .....	7
Art. 2.4.3 INTERVENTI OPZIONALI .....	8
Art. 2.5 Durata e articolazione temporale dell'ACCORDO e dei CONTRATTI .....	8
Art. 2.6 Ammontare dell'ACCORDO e delle opzioni .....	8
Art. 2.6.1 Ammontare dell'ACCORDO .....	8
Art. 2.6.2 Ammontare delle opzioni .....	8
Art. 2.6.3 Modalità di ASSEGNAZIONE .....	8
Art. 2.7 Tipologia dei CONTRATTI.....	8
Art. 2.8 Normativa .....	9
Capitolo 3 Assegnazione dei CONTRATTI.....	11
Art. 3.1 Regole dell'ASSEGNAZIONE e importi minimi garantiti .....	11
Art. 3.1.1 Espletamento dell'ASSEGNAZIONE .....	11
Art. 3.1.2 Rifiuto di procedere all'ASSEGNAZIONE .....	11
Art. 3.2 ASSEGNAZIONE previo confronto competitivo .....	12
Art. 3.2.1 Regole dell'ASSEGNAZIONE previo confronto competitivo.....	12
Capitolo 4 Esecuzione dell'ACCORDO .....	13
Art. 4.1 Dichiarazioni rilasciate in sede di GARA: effetti .....	13
Art. 4.2 Responsabilità .....	13
Art. 4.2.1 Controllo dell'esecuzione dell'ACCORDO .....	13
Art. 4.2.2 Rappresentanza dell'OPERATORE ECONOMICO .....	13
Art. 4.2.3 Sostituzione delle figure professionali .....	14
Art. 4.3 DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE .....	15
Art. 4.4 Esecuzione del CONTRATTO.....	15
Capitolo 5 Disciplina contrattuale e norme generali.....	16
Art. 5.1 Spese contrattuali, imposte e tasse.....	16
Art. 5.2 Fallimento dell'OPERATORE ECONOMICO .....	16
Art. 5.3 Comunicazioni tra le PARTI .....	16
Art. 5.4 Trattamento dei dati personali e riservatezza.....	16
Art. 5.5 Risoluzione dell'ACCORDO .....	16
Art. 5.6 Foro competente .....	16
Art. 5.7 Garanzia dell'ACCORDO .....	17
Art. 5.8 Recesso unilaterale dall'ACCORDO .....	17
Capitolo 6 Modifiche contrattuali.....	18
Capitolo 7 Aspetti economici legati all'ACCORDO e alla sua attuazione .....	19
Art. 7.1 Validità dell'OFFERTA ECONOMICA .....	19
Art. 7.2 Relazione tra OFFERTA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE e struttura della contabilità dei CONTRATTI.....	19
Art. 7.3 Capisaldi contrattuali, sanzioni economiche e sistema premiante .....	20
Art. 7.4 Applicazione del ribasso sui prezzi unitari per le somme oggetto di cofinanziamento di terzi.....	20
Art. 7.5 Programma degli INTERVENTI realizzabili con l'ACCORDO .....	20

**Capitolo 1 Introduzione al CAPITOLATO DELL'ACCORDO**

Il presente CAPITOLATO DELL'ACCORDO, di tipo contrattuale, si compone di sette capitoli trattanti i seguenti contenuti:

1. Il capitolo 1 costituisce l'introduzione alla lettura del CAPITOLATO DELL'ACCORDO.
2. Il capitolo 2 contiene la disciplina degli aspetti salienti dell'ACCORDO.
3. Il capitolo 3 contiene la disciplina delle modalità di ASSEGNAZIONE.
4. Il capitolo 4 tratta le modalità di esecuzione dei CONTRATTI.
5. Il capitolo 5 tratta la disciplina contrattuale e le norme generali che reggono l'ACCORDO.
6. Il capitolo 6 contiene le previsioni in merito alle modifiche contrattuali all'ACCORDO.
7. Il capitolo 7 contiene le previsioni relative agli aspetti economici dell'ACCORDO.

Il presente documento costituisce parte integrante dei DOCUMENTI DI GARA e, in particolare, dei DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO, come precisato all'articolo che segue.

**Art. 1.1 Composizione dei DOCUMENTI DI GARA, del PROGETTO DI ASSEGNAZIONE e gerarchia**

L'insieme dei DOCUMENTI DI GARA e del PROGETTO DI ASSEGNAZIONE ammontano a 37 documenti, così costituiti.

1. DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO, costituiti da 8 documenti:
  - 1.1 DISCIPLINARE DI GARA.
  - 1.2 CAPITOLATO DELL'ACCORDO.
  - 1.3 MODULI DI PRESENTAZIONE OFFERTA:
    - 1.3.1 Allegato 1. Modello di dichiarazione dei requisiti di qualificazione soggettiva.
    - 1.3.2 Allegato 2. Modello di lettera di presentazione dell'OFFERTA.
    - 1.3.3 Allegato 3. Dichiarazione relativa al PROGETTO DI ASSEGNAZIONE dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE.
    - 1.3.4 Allegato 4. Modelli di curriculum vitae.
    - 1.3.5 Allegato 5. Modello di lettera per la formulazione dell'OFFERTA ECONOMICA.
  - 1.4 Schema di contratto.
2. DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1, costituiti dal seguente documento:
  - 2.1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Infine, il PROGETTO DI ASSEGNAZIONE che consta 29 documenti. Per un maggiore dettaglio si rimanda all'elenco elaborati codice R3.R00.02-22-036 - Elenco elaborati\_rev1.

**Art. 1.1.1 Ordine di lettura dei DOCUMENTI DI GARA**

Data la vastità e complessità dei DOCUMENTI DI GARA, si consiglia di approcciare alla lettura degli stessi secondo il seguente ordine:

1. BANDO di GARA.
2. DISCIPLINARE DI GARA.
3. CAPITOLATO DELL'ACCORDO.
4. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
5. MODULI DI PRESENTAZIONE OFFERTA.
6. PROGETTO DI ASSEGNAZIONE.
7. Schema di contratto.

**Art. 1.1.2 Gerarchia dei DOCUMENTI DI GARA**

In caso di discordanza tra le informazioni vale la seguente gerarchia tra i documenti:

- a) Il CONTRATTO, integrato dalla documentazione predisposta in sede di esecuzione del CONTRATTO stesso e dalla documentazione di cui di seguito che prevale su ogni altra precedente pattuizione.
- b) Il PROGETTO DI ASSEGNAZIONE.
- c) I DOCUMENTI DI GARA che non siano superati dall'OFFERTA dell'APPALTATORE e dai documenti di cui alle lettere a) e b) che precedono, ivi compresi i perfezionamenti

eventualmente richiesti dall'UNIVERSITÀ, i chiarimenti e le precisazioni forniti dall'UNIVERSITÀ all'APPALTATORE in GARA, attraverso i chiarimenti forniti in GARA, eventuali *errata corrige*, ecc..

d) La relazione sull'OFFERTA TECNICA della COMMISSIONE.

e) Il BANDO.

La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale e l'ordine dato nell'elencazione della stessa rappresenta la gerarchia tra le informazioni contenute nei diversi documenti.

In caso di discordanza tra i vari DOCUMENTI DI GARA, vale comunque la soluzione più aderente alla volontà contrattuale e alle finalità dell'UNIVERSITÀ e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme dei DOCUMENTI DI GARA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme specifiche o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, anche norme volontarie non espressamente richiamate nei DOCUMENTI DI GARA, ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

La normativa pattiziamente richiamata nei DOCUMENTI DI GARA assume carattere cogente e vincolante per le PARTI.

### **Art. 1.2 Termini, definizioni e acronimi**

Si riportano di seguito le definizioni dei termini e l'estensione degli acronimi impiegati nei DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO. A riguardo si specifica che i termini indicati all'interno dei testi dei DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO in maiuscolo trovano descrizione all'interno del presente articolo.

#### **A**

ACCORDO

l'accordo quadro, di cui all'art. 54 del CODICE, denominato anche "Accordo quadro bonifiche", oggetto della GARA e stipulato tra le PARTI.

AGGIUDICATARIO/I

i CONCORRENTI classificati dal primo al sesto posto della graduatoria di valutazione delle OFFERTE ratificata dall'UNIVERSITÀ.

APPALTATORE

l'OPERATORE ECONOMICO cui è stato affidato un CONTRATTO.

ASSEGNAZIONE, ASSEGNARE, ASSEGNATO/I

procedura mediante la quale viene affidato un CONTRATTO ad un OPERATORE ECONOMICO.

#### **B**

BANDO

il bando di gara per l'aggiudicazione dell'ACCORDO.

#### **C**

CAPITOLATO DELL'ACCORDO

il capitolato speciale facente parte dei DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO contenente le clausole che reggeranno l'ACCORDO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

il capitolato speciale facente parte dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1 contenente le clausole che reggono il relativo CONTRATTO.

CC

Codice civile.

CODICE

il D.Lgs. 36/2023.

COMMISSIONE

la commissione giudicatrice nominata dall'UNIVERSITÀ.

CONCORRENTE/I

ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata, che presentano OFFERTA.

CONTRATTO/I	il/i contratto/i di appalto che sarà stipulato, in attuazione dell'ACCORDO, a seguito di una ASSEGNAZIONE.
D	
DIRETTIVA	la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
DIRETTORE DI CANTIERE	il professionista indicato dall'OPERATORE ECONOMICO per gestire i lavori presso il cantiere.
DISCIPLINARE DI GARA	documento facente parte integrante dei DOCUMENTI DI GARA che fornisce ai CONCORRENTI le informazioni necessarie per la preparazione e presentazione dell'OFFERTA, nonché i criteri di valutazione dell'OFFERTA TECNICA e dell'OFFERTA ECONOMICA e di scelta dell'AGGIUDICATARIO.
DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE	i documenti predisposti dall'UNIVERSITÀ per ciascuna ASSEGNAZIONE.
DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1	Il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO predisposto dall'UNIVERSITÀ per la prima ASSEGNAZIONE svolta contestualmente alla GARA, prenderà il progressivo n. 1, che sarà impiegato dall'UNIVERSITÀ per predisporre i DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE relativi alle ASSEGNAZIONI degli INTERVENTI e ULTERIORI INTERVENTI.
DOCUMENTO/I DI GARA	il BANDO, i DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO e i DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1.
DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO	il DISCIPLINARE DI GARA il CAPITOLATO DELL'ACCORDO, i MODULI DI PRESENTAZIONE OFFERTA.
G	
GARA	la procedura per mezzo della quale sarà aggiudicato l'ACCORDO.
GIORNI LAVORATIVI	l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; mancando la parola "lavorativi", ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi.
I	
INTERVENTO/I	uno o più degli interventi previsti dall'art. 7.5 che segue.
INTERVENTO 1	il primo INTERVENTO ASSEGNATO all'OPERATORE ECONOMICO primo classificato in GARA.
INTERVENTI OPZIONALI	gli interventi precisati dall'art. 2.4.3 che segue qualificabili come modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del CODICE, che l'UNIVERSITÀ si riserva di far eseguire all'APPALTATORE.
L	
LISTINI	i listini prezzi ufficiali di riferimento che saranno impiegati durante l'esecuzione dell'ACCORDO per l'esecuzione dei lavori.
M	

## MODULO/I DI PRESENTAZIONE

OFFERTA	i moduli facenti parte dei DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO da impiegarsi per la formulazione dell'OFFERTA.
O	
OFFERTA	l'insieme dell'OFFERTA TECNICA e dell'OFFERTA ECONOMICA formulate dal CONCORRENTE nella GARA.
OFFERTA ECONOMICA	il ribasso sui prezzi unitari offerto dal CONCORRENTE per l'esecuzione dell'ACCORDO.
OFFERTA TECNICA	l'insieme dei documenti di carattere e contenuti tecnici redatti dal CONCORRENTE nel rispetto di quanto previsto dal DISCIPLINARE DI GARA e dai restanti DOCUMENTI DI GARA.
OPERATORE/I ECONOMICO/I	il/i CONCORRENTE/i aggiudicatario/i dell'ACCORDO.
P	
P	prezzo per l'esecuzione del CONTRATTO.
PARTI	le parti contraenti dell'ACCORDO.
PO	acronimo di "prezzo offerto", nell'ASSEGNAZIONE è il P al netto del ribasso sui prezzi unitari.
PROGETTO DI ASSEGNAZIONE	il progetto che sarà posto a base di ASSEGNAZIONE. Il progetto utilizzato in GARA e riferito all'INTERVENTO 1, sulla cui base il CONCORRENTE è chiamato a predisporre l'OFFERTA TECNICA, prenderà il progressivo n. 1.
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	periodo di tempo che segue immediatamente la stipula del CONTRATTO, durante il quale l'APPALTATORE organizza le attività e mobilita i professionisti indicati in OFFERTA che ricopriranno i ruoli previsti dai DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE, predisponendo gli apposti documenti ivi previsti.
R	
RESPONSABILE DI COMMESSA	la persona fisica offerta dall'OPERATORE ECONOMICO e da questi incaricato per rappresentarlo nell'esecuzione dell'ACCORDO.
RUPA	il responsabile unico del progetto dell'ACCORDO, il dott. Francesco Vitola.
RUP	il responsabile unico del progetto della singola ASSEGNAZIONE.
U	
ULTERIORI INTERVENTI/ ULTERIORE INTERVENTO	uno o più degli interventi che potranno essere ASSEGNATI utilizzando le somme indicate nel BANDO per le "opzioni".
UNIVERSITÀ	il Politecnico di Milano.

## Capitolo 2 Elementi salienti dell'ACCORDO

Si riporta di seguito la disciplina degli elementi salienti dell'ACCORDO.

### Art. 2.1 Natura

L'ACCORDO è disciplinato dalla DIRETTIVA, dal CODICE e dalle pattuizioni contenute nei DOCUMENTI DI GARA DELL'ACCORDO.

### Art. 2.2 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale dell'ACCORDO è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative e quant'altro prodotto dall'OPERATORE ECONOMICO nell'ambito dell'ACCORDO dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'OPERATORE ECONOMICO all'UNIVERSITÀ in lingua diversa da quella ufficiale, e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non valida e, quindi, non ricevuta.

### Art. 2.3 Oggetto

L'ACCORDO ha ad oggetto l'ASSEGNAZIONE dei CONTRATTI.

Un CONTRATTO avrà sicuramente ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. Il coordinamento e la gestione della commessa cui il singolo CONTRATTO di riferisce.
2. La PROGRAMMAZIONE OPERATIVA.
3. La realizzazione dei lavori di bonifica.
4. Il collaudo dei lavori di bonifica realizzati.

In sede di predisposizione dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE l'UNIVERSITÀ non potrà ridurre il numero delle prestazioni sopra elencate come sicuramente facenti parte dei CONTRATTI (punti da 1 a 4), così come non potrà prevedere prestazioni eccedenti a quelle sopra indicate.

Tutti i CONTRATTI dovranno essere svolti secondo le modalità contenute nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1.

### Art. 2.4 Gli INTERVENTI, gli ULTERIORI INTERVENTI e gli INTERVENTI OPZIONALI

Per mezzo dell'ACCORDO potranno essere assegnati gli INTERVENTI e gli ULTERIORI INTERVENTI. Inoltre, per ciascun INTERVENTO o ULTERIORE INTERVENTO potranno essere previsti degli INTERVENTI OPZIONALI.

#### Art. 2.4.1 Gli INTERVENTI

Per mezzo dell'ACCORDO saranno ASSEGNATI gli INTERVENTI previsti all'art. 7.5 che segue. La sommatoria dei CONTRATTI di tali INTERVENTI non potrà eccedere quella indicata all'art. 2.6.1 che segue. Gli INTERVENTI saranno assegnati prioritariamente per mezzo di ASSEGNAZIONI dirette e solo in caso di rinuncia di un OPERATORE ECONOMICO, per mezzo di confronto competitivo, così come precisato agli artt. 3.1, 3.1.2 e 3.2 che seguono.

#### Art. 2.4.2 ULTERIORI INTERVENTI

L'UNIVERSITÀ potrà ASSEGNARE possibili ULTERIORI INTERVENTI, ad oggi non noti, e il cui importo attingerà:

- a) dall'importo previsto nel BANDO per opzioni;
- b) dall'importo originariamente previsto per dare seguito a uno o più INTERVENTI e che l'UNIVERSITÀ, nel corso dell'esecuzione dell'ACCORDO, dovesse decidere di non realizzare.

In tutti i casi, la sommatoria dell'importo degli INTERVENTI e degli ULTERIORI INTERVENTI, non potrà eccedere l'importo dell'accordo indicato all'art. 2.6 che segue e comprensivo delle opzioni. Gli ULTERIORI INTERVENTI saranno ASSEGNATI esclusivamente mediante confronto competitivo così come precisato all'art. 3.2 che segue.



**Art. 2.4.3 INTERVENTI OPZIONALI**

I DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE potranno prevedere la realizzazione di INTERVENTI OPZIONALI, da qualificarsi come modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del CODICE. Nell'arco di tutta la durata dell'ACCORDO, la sommatoria dell'importo degli INTERVENTI OPZIONALI non potrà superare l'importo indicato all'art. 2.6.2 che segue.

La realizzazione degli INTERVENTI OPZIONALI è subordinata alla sussistenza, al momento della decisione dell'UNIVERSITÀ di dare seguito agli stessi, di determinate condizioni che saranno esplicitate nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE. A titolo esemplificativo, le possibili condizioni sopra invocate sono riportate nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1. Per ciascun CONTRATTO, le condizioni rispetto cui sarà subordinata la realizzazione degli INTERVENTI OPZIONALI, saranno comunque indicate nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE sia in termini di importo massimo, che di prezzi unitari e di descrizione, almeno sommaria, dei lavori a cui gli INTERVENTI OPZIONALI si riferiscono. Per l'esecuzione di tali interventi sarà impiegato l'importo per INTERVENTI OPZIONALI.

Gli INTERVENTI OPZIONALI saranno affidati durante l'esecuzione del singolo CONTRATTO per mezzo di un apposito atto integrativo.

**Art. 2.5 Durata e articolazione temporale dell'ACCORDO e dei CONTRATTI**

L'ACCORDO ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. I CONTRATTI potranno essere ASSEGNATI fino all'ultimo giorno di validità dell'ACCORDO la relativa durata sarà precisata nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE.

Ciascuna ASSEGNAZIONE potrà riferirsi ad una o più iniziative edilizie.

La conclusione dei lavori di bonifica sarà seguita dal collaudo delle opere.

**Art. 2.6 Ammontare dell'ACCORDO e delle opzioni**

L'ACCORDO ha un importo complessivo di 40.000.000 Euro di cui 13.503.543,46 Euro per opzioni.

**Art. 2.6.1 Ammontare dell'ACCORDO**

Per mezzo dell'ACCORDO potranno essere ASSEGNATI CONTRATTI, riferiti agli INTERVENTI, la cui sommatoria di ciascun prezzo offerto, PO, non potrà superare l'importo di 12.394.800 Euro.

Il prezzo PO riguarderà le prestazioni di cui all'art. 2.3 che precede e sarà comprensivo del prezzo per la sicurezza. Gli importi suddetti sono al netto dell'IVA.

**Art. 2.6.2 Ammontare delle opzioni**

L'importo previsto dal BANDO per le opzioni è pari a 13.503.543,46 Euro.

La sommatoria di ciascun prezzo offerto, PO, riferito a ULTERIORI INTERVENTI e la sommatoria degli importi per INTERVENTI OPZIONALI, non potrà superare suddetto importo per opzioni.

Gli INTERVENTI OPZIONALI potranno essere previsti in sede di ASSEGNAZIONE degli INTERVENTI e degli ULTERIORI INTERVENTI.

**Art. 2.6.3 Modalità di ASSEGNAZIONE**

Gli INTERVENTI saranno ASSEGNATI direttamente senza ricorrere al confronto competitivo previsto dall'art. 59 co. 4 lett. b) del CODICE.

L'OPERATORE ECONOMICO primo classificato della graduatoria di valutazione delle OFFERTE avrà diritto a vedersi ASSEGNATO l'INTERVENTO 1.

Gli OPERATORI ECONOMICI classificatisi ai primi 3 posti della graduatoria di valutazione delle OFFERTE avranno diritto agli importi minimi garantiti indicati all'art. 3.1 che segue.

**Art. 2.7 Tipologia dei CONTRATTI**

I CONTRATTI prevedranno prestazioni a corpo o a corpo e misura.

La componente a corpo resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del CONTRATTO.



La componente a misura stimata dall'UNIVERSITÀ sarà riferita ad una quota parte dei lavori di bonifica. Le relative quantità saranno contenute nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE o nel relativo PROGETTO DI ASSEGNAZIONE. In sede di esecuzione dei CONTRATTI le quantità saranno riscontrate in contraddittorio tra le PARTI e il corrispondente importo, per mezzo delle misure effettive riscontrate, sarà conseguentemente adeguato. Le modalità di esecuzione delle prestazioni di ogni INTERVENTO saranno uguali a quelle contenute nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1.

## Art. 2.8 Normativa

L'ACCORDO è disciplinato dai documenti elencati all'art. 1.1 che precede. La normativa volontaria richiamata nei DOCUMENTI DI GARA e nel PROGETTO DI ASSEGNAZIONE è da ritenersi interamente cogente salvo dove diversamente indicato, oppure laddove la stessa dovesse risultare in contrasto rispetto la disciplina contrattuale esplicitata nei DOCUMENTI DI GARA.

Le norme relative ai materiali, i componenti, i sistemi per l'esecuzione delle prestazioni previste dai CONTRATTI che dovranno essere rispettate dall'APPALTATORE, saranno esplicitamente richiamate nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE e nei rispettivi PROGETTO DI ASSEGNAZIONE.

Relativamente ai requisiti di accettazione dei materiali, salvo dove diversamente indicato, si farà riferimento alle normative UNI e/o ad altre normative di carattere volontario anche se non espressamente esplicitate.

Relativamente agli aspetti legati al *management* dell'ACCORDO, l'OPERATORE ECONOMICO si dovrà uniformare alle norme di seguito elencate.

Riferimento norma	Nome norma
<b>Norme generali sui sistemi di gestione per la qualità</b>	
UNI EN ISO 9000:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario Nota: i riferimenti riportati nei testi che seguono richiamano la versione 2005 della norma.
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti, e, quando disponibile, UNI EN ISO 9001:2008. Nota: i riferimenti riportati nei testi che seguono richiamano la versione 2008 della norma.
UNI ISO 10002:2019	Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni
UNI ISO 10005:2019	Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per i piani della qualità
UNI ISO 10006:2018	Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per la qualità nei progetti
<b>Normative relative al <i>project management</i></b>	
UNI/TR 11937:2024	Linee guida per le attività di integrazione fra <i>project management</i> e gestione informativa digitale nelle commesse
UNI ISO 21500:2021	Gestione dei progetti, dei programmi e del portfolio - Contesto e concetti Dettagli
UNI ISO 21502:2021	Gestione dei progetti, dei programmi e del portfolio - Guida alla gestione dei progetti
UNI ISO 21511:2021	Work breakdown structures (WBS) per la gestione dei progetti e dei programmi

Le norme di seguito elencate sono invece da considerarsi come normativa volontaria consigliata (non cogente), da recepirsi ed applicarsi liberamente da parte dell'OPERATORE ECONOMICO al fine di incrementare i livelli di efficienza nell'erogazione delle attività oggetto dell'ACCORDO e dei CONTRATTI.

Riferimento norma	Nome norma
UNI EN ISO 9004:2018	Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni
UNI ISO 10007:2018	Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della configurazione
UNI ISO 10015:2020	Gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della competenza e lo sviluppo delle persone
UNI ISO/TR 10017:2007	Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001:2000
UNI ISO 10013:2021	Linee guida per la documentazione dei sistemi di gestione per la qualità

UNI 11097:2003	Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee guida generali
UNI EN 12973:2020	Gestione del valore
UNI EN ISO 14001:2015	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
UNI ISO 14004:2016	Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione
UNI EN ISO 14031:2013	Gestione ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali - Linee guida
UNI EN ISO 14050:2020	Gestione ambientale – Vocabolario
UNI ISO 45001:2018	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso

## Capitolo 3 Assegnazione dei CONTRATTI

### Art. 3.1 Regole dell'ASSEGNAZIONE e importi minimi garantiti

Gli INTERVENTI saranno esclusivamente oggetto di ASSEGNAZIONE diretta, fatto salvo le eccezioni precisate negli articoli che seguono. L'ASSEGNAZIONE diretta seguirà la regola della rotazione tra gli OPERATORI ECONOMICI che avranno sottoscritto l'ACCORDO.

La prima ASSEGNAZIONE avverrà al primo OPERATORE ECONOMICO in graduatoria e avrà ad oggetto l'INTERVENTO 1. Detta ASSEGNAZIONE, sulla cui base è stata predisposta l'OFFERTA TECNICA, soddisferà l'importo "minimo garantito" dell'OPERATORE ECONOMICO primo classificato.

Per l'OPERATORE ECONOMICO secondo classificato è previsto un minimo garantito di 1.500.000 Euro mentre per l'OPERATORE ECONOMICO terzo classificato è previsto un minimo garantito di 900.000 Euro. Gli importi minimi garantiti suddetti saranno soddisfatti assegnando agli OPERATORI ECONOMICI sopra indicati, CONTRATTI il cui importo posto alla base dell'ASSEGNAZIONE è uguale o maggiore agli importi minimi garantiti sopra indicati. Per gli OPERATORI ECONOMICI quarto, quinto e sesto classificato non sono previsti importi minimi garantiti.

Le ASSEGNAZIONI successive alla prima avranno ad oggetto uno o più degli INTERVENTI indicati all'art. 7.5 che segue avverranno nel rispetto delle seguenti regole:

- a) La seconda ASSEGNAZIONE avverrà a favore dell'OPERATORE ECONOMICO secondo classificato e così via per le successive.
- b) In pendenza dei necessari progetti, la procedura di ASSEGNAZIONE potrà essere anticipata da una comunicazione con la quale l'UNIVERSITÀ comunicherà all'OPERATORE ECONOMICO destinatario dell'ASSEGNAZIONE l'intenzione di dare seguito alla relativa procedura non appena sarà disponibile il progetto. Tale comunicazione, impegnativa per l'UNIVERSITÀ, consentirà alla stessa di poter procedere con le successive ASSEGNAZIONI per le quali, invece, si dispone dei relativi progetti e, al tempo stesso preservando la regola di cui al punto a) che precede e quella di cui al punto c) che segue.
- c) Al primo OPERATORE ECONOMICO in graduatoria saranno ASSEGNATI CONTRATTI per un importo maggiore rispetto al secondo OPERATORE ECONOMICO in graduatoria e così via fino al riconoscimento degli importi minimi garantiti sopra indicati e per procedere con le successive ASSEGNAZIONI.

Le ASSEGNAZIONI che avverranno previo confronto competitivo non sono soggette al rispetto delle regole suddette.

Le tempistiche di ASSEGNAZIONE sono subordinate alle disponibilità dei relativi PROGETTI DI ASSEGNAZIONE, e comunque le ASSEGNAZIONI avverranno nell'arco dei quattro anni di durata dell'ACCORDO.

#### Art. 3.1.1 Espletamento dell'ASSEGNAZIONE

L'ASSEGNAZIONE diretta avverrà mediante trasmissione di apposito invito all'OPERATORE ECONOMICO individuato secondo le modalità indicate all'art. 3.1. che precede. L'invito sarà corredato dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE e del PROGETTO DI ASSEGNAZIONE di cui all'art. 4.3 che segue.

Una volta sottoscritti per accettazione i DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE, l'OPERATORE ECONOMICO sarà invitato alla stipula del CONTRATTO. In pendenza della sottoscrizione del CONTRATTO, l'UNIVERSITÀ potrà procedere con l'avvio della PROGRAMMAZIONE OPERATIVA.

#### Art. 3.1.2 Rifiuto di procedere all'ASSEGNAZIONE

Nel caso in cui l'OPERATORE ECONOMICO non dovesse confermare la propria intenzione di partecipare all'ASSEGNAZIONE diretta, si procederà con la risoluzione dell'ACCORDO, così come previsto alla lettera a) dell'art. 5.5 che segue. Tale clausola non si applicherà laddove l'OPERATORE ECONOMICO, nel rifiutare l'ASSEGNAZIONE, fornirà

contestualmente una stima analitica completa e di dettaglio che dimostri l'incongruità del prezzo posto alla base dell'ASSEGNAZIONE stessa.

Laddove l'OPERATORE ECONOMICO non dovesse accettare l'ASSEGNAZIONE senza fornire adeguate motivazioni ritenute congrue dall'UNIVERSITÀ, quest'ultima passerà all'OPERATORE ECONOMICO seguente in graduatoria.

Nel caso in cui l'UNIVERSITÀ non dovesse riuscire a concludere l'ASSEGNAZIONE diretta, questa potrà procedere con l'indizione di un'ASSEGNAZIONE previo confronto competitivo così come previsto dall'art. 3.2 che segue.

### **Art. 3.2 ASSEGNAZIONE previo confronto competitivo**

In caso di rinuncia motivata all'ASSEGNAZIONE diretta da parte di un OPERATORE ECONOMICO, l'UNIVERSITÀ procederà con il confronto competitivo per ASSEGNARE l'INTERVENTO originariamente oggetto di ASSEGNAZIONE diretta. Il confronto competitivo avverrà alle stesse condizioni poste alla base della mancata ASSEGNAZIONE diretta. Al confronto competitivo saranno invitati tutti gli OPERATORI ECONOMICI.

Il tempo minimo per formulare un'offerta per un confronto competitivo è di 10 giorni. L'offerta sarà valutata da un'apposita commissione secondo i criteri illustrati agli artt. 3.2.1 che segue e che saranno riportati nei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE.

Il confronto competitivo sarà inoltre impiegato per le ASSEGNAZIONI che avranno ad oggetto gli ULTERIORI INTERVENTI di cui all'art. 2.4.2 che precede.

#### **Art. 3.2.1 Regole dell'ASSEGNAZIONE previo confronto competitivo**

Il confronto competitivo sarà espletato mediante l'invio agli OPERATORI ECONOMICI dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE e del relativo PROGETTO DI ASSEGNAZIONE.

L'offerta sarà valutata considerando solo parzialmente l'OFFERTA, fermo restando che:

- a) La composizione dell'offerta sarà identica a quella dell'OFFERTA, fermo restando la possibilità per l'UNIVERSITÀ di non richiedere la formulazione di alcuni elementi dell'OFFERTA TECNICA.
- b) Il miglior rapporto qualità-prezzo sarà identico a quello impiegato in sede di GARA e, quindi, con un'incidenza degli elementi di prezzo del 30% sui punti complessivi disponibili per la valutazione dell'offerta.
- c) I criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le modalità di attribuzione dei punteggi per l'offerta economica ed il rapporto tra i ribassi offerti, saranno gli stessi impiegati in GARA mentre i punteggi attribuibili per i singoli elementi dell'offerta tecnica potranno variare al variare degli elementi costituenti l'offerta tecnica.

Agli OPERATORI ECONOMICI invitati al confronto competitivo sarà richiesto di formulare un'offerta così composta:

- a) Offerta tecnica:
  1. Quanto offerto in GARA in relazione all'art. 2.5.5 del DISCIPLINARE DI GARA non sarà oggetto di offerta.
  2. Potrà essere richiesta la predisposizione di uno o più degli elementi di cui agli artt. 2.5.3 e 2.5.4, del DISCIPLINARE DI GARA.
- b) Offerta economica, avente ad oggetto uno o entrambi i punti che seguono:
  1. Formulazione del prezzo offerto, PO, riferito al PROGETTO DI ASSEGNAZIONE a fronte di un prezzo P posto a base del confronto competitivo già scontato della metà del valore medio dei ribassi sui prezzi unitari offerti dagli OPERATORI ECONOMICI invitati.
  2. Miglioramento del ribasso sui prezzi unitari da riferirsi al PROGETTO DI ASSEGNAZIONE.

## Capitolo 4 Esecuzione dell'ACCORDO

### Art. 4.1 Dichiarazioni rilasciate in sede di GARA: effetti

All'atto della presentazione dell'OFFERTA, l'OPERATORE ECONOMICO ha dichiarato di aver compreso il contenuto dei DOCUMENTI DI GARA. Conseguentemente l'OPERATORE ECONOMICO ha confermato di avere acquisito piena conoscenza degli elementi di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: la natura dell'ACCORDO, le logiche di esecuzione dello stesso, la tipologia e le caratteristiche dei CONTRATTI, le modalità di ASSEGNAZIONE; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo di esecuzione dell'ACCORDO e dei CONTRATTI.

Pertanto, l'OPERATORE ECONOMICO ha dichiarato che nella predisposizione dell'OFFERTA ha valutato attentamente e accuratamente stimato il livello di rischio proprio dell'ACCORDO di cui si farà carico nell'esecuzione.

L'OPERATORE ECONOMICO non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'ACCORDO.

### Art. 4.2 Responsabilità

Per lo svolgimento della GARA l'UNIVERSITÀ ha costituito un gruppo di supporto al RUPA composto da:

- a) Un consulente legale.
- b) Un supporto amministrativo.

Durante l'esecuzione dell'ACCORDO il RUPA sarà affiancato dai RUP dei singoli CONTRATTI.

#### Art. 4.2.1 Controllo dell'esecuzione dell'ACCORDO

Il controllo dell'esecuzione dell'ACCORDO è svolto dall'UNIVERSITÀ che opera per tutte le attività contemplate dall'ACCORDO attraverso il RUPA.

Durante l'esecuzione dell'ACCORDO il RUPA esegue la vigilanza, il monitoraggio e il controllo circa il funzionamento dell'ACCORDO e, quindi, monitora anche l'avanzamento dei singoli CONTRATTI.

Il RUPA effettuerà verifiche analoghe a quelle previste dall'art. 1662 del CC, e controllerà la perfetta osservanza, da parte dell'OPERATORE ECONOMICO, anche una volta che questi sia divenuto APPALTATORE, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per l'espletamento dei sopra citati compiti il RUPA, o le persone dallo stesso indicate, avrà diritto in qualsiasi momento di accedere ai luoghi nei quali l'OPERATORE ECONOMICO svolge la propria attività connessa con l'esecuzione dell'ACCORDO e dei CONTRATTI.

La presenza del RUPA, i controlli e le verifiche da questo eseguiti, le disposizioni o prescrizioni dallo stesso emanate, non sollevano l'OPERATORE ECONOMICO dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dell'ACCORDO e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria, il tutto nell'ambito dei presupposti di reciproca collaborazione.

#### Art. 4.2.2 Rappresentanza dell'OPERATORE ECONOMICO

All'atto della stipula dell'ACCORDO, l'OPERATORE ECONOMICO deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell'OFFERTA quale RESPONSABILE DI COMMESSA per l'esecuzione dell'ACCORDO e dei singoli CONTRATTI. In virtù di ciò il RESPONSABILE DI COMMESSA dovrà disporre delle necessarie deleghe, prima da parte dell'OPERATORE ECONOMICO e poi dell'APPALTATORE, per poter dare compiutamente e autonomamente esecuzione all'ACCORDO e al singolo CONTRATTO. L'OPERATORE ECONOMICO dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto RESPONSABILE DI COMMESSA per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Tutti i contatti con il RUPA in ordine alla gestione dell'ACCORDO, dalla sua stipula fino alla conclusione dello stesso, dovranno essere tenuti unicamente dal RESPONSABILE DI



COMMESSA. Durante il corso dell'ACCORDO potrà sussistere un solo RESPONSABILE DI COMMESSA.

Il RESPONSABILE DI COMMESSA, oltre a conoscere i vari rapporti contrattuali intercorrenti fra tutti i soggetti interessati all'ACCORDO per conto dell'OPERATORE ECONOMICO, dovrà esibire, all'inizio della propria attività - e comunque in occasione della stipula dell'ACCORDO - la prova documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire l'ACCORDO e i conseguenti CONTRATTI e per impegnare contrattualmente prima l'OPERATORE ECONOMICO e poi l'APPALTATORE. In mancanza, il RUPA assegnerà al RESPONSABILE DI COMMESSA un termine non inferiore a 10 GIORNI LAVORATIVI, per esibire il documento *de quo* o per integrarlo. La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano la risoluzione dell'ACCORDO ai sensi dell'art. 1456 del CC.

#### **Art. 4.2.3 Sostituzione delle figure professionali**

La qualità delle figure professionali che l'OPERATORE ECONOMICO impiegherà per dare esecuzione all'ACCORDO e all'esecuzione dei CONTRATTI costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell'ACCORDO stesso. Durante le fasi di attuazione dell'ACCORDO, la continuità dell'azione delle figure professionali è considerata condizione necessaria.

Per tutta la durata dell'ACCORDO le figure professionali dovranno essere quelle indicate in OFFERTA. Non sono ammesse modifiche di detta composizione, pena la risoluzione dell'ACCORDO ai sensi dell'art. 1456 CC.

Prima di procedere ad eventuali sostituzioni imposte da circostanze che le rendono inevitabili (ad esempio motivi di salute), l'OPERATORE ECONOMICO si impegna a proporre tempestivamente all'UNIVERSITÀ professionisti con qualificazioni almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire. L'UNIVERSITÀ valuterà la qualificazione di detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione dell'OFFERTA (v.si art. 3.1.1 del DISCIPLINARE DI GARA) e si riserva il diritto di rifiutare i professionisti che non siano in possesso di una qualificazione tale da ottenere lo stesso punteggio attribuito, nel corso della GARA, al professionista da sostituire. L'UNIVERSITÀ comunicherà per iscritto all'OPERATORE ECONOMICO le sue determinazioni al riguardo entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di curriculum vitae del candidato. Qualora all'OPERATORE ECONOMICO non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intenderà accettato dall'UNIVERSITÀ. Qualora l'UNIVERSITÀ rifiuti motivatamente per tre volte il professionista proposto dall'OPERATORE ECONOMICO avrà la facoltà di risolvere l'ACCORDO ai sensi dell'art. 1456 CC.

È facoltà dell'UNIVERSITÀ chiedere all'OPERATORE ECONOMICO la sostituzione di una delle figure professionali, sulla base di congrua motivazione. In tal caso l'OPERATORE ECONOMICO dovrà proporre all'UNIVERSITÀ, entro il termine stabilito da quest'ultimo, il curriculum vitae di professionisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire; i professionisti proposti saranno valutati dall'UNIVERSITÀ come indicato al capoverso che precede.

I soggetti preposti dall'OPERATORE ECONOMICO ad eseguire l'ACCORDO dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

È facoltà dell'OPERATORE ECONOMICO affiancare i professionisti indicati in OFFERTA con dei collaboratori che potranno assistere e partecipare agli incontri con il RUPA. Tale facoltà concessa dall'UNIVERSITÀ non costituisce deroga alle prescrizioni di cui sopra che impongono, per tutta la durata dell'ACCORDO, che i professionisti indicati in OFFERTA seguano direttamente, e non per mezzo dei propri collaboratori, le attività contrattuali di interesse.

È altresì facoltà dell'UNIVERSITÀ richiedere la sostituzione di uno o più soggetti operanti per conto dell'OPERATORE ECONOMICO una volta divenuto APPALTATORE oltre le figure sopra indicate, sulla base di congrua motivazione e comunicazione scritta. Qualora l'OPERATORE ECONOMICO non dovesse provvedere alla sostituzione del soggetto indicato

dall'UNIVERSITÀ entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta anzidetta, l'UNIVERSITÀ avrà la facoltà di risolvere l'ACCORDO ai sensi dell'art. 1456 CC.

#### **Art. 4.3 DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE**

L'ASSEGNAZIONE avverrà sulla scorta dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE redatti sulla base dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1.

#### **Art. 4.4 Esecuzione del CONTRATTO**

Un CONTRATTO si attuerà per mezzo di fasi e attività in sequenza tra loro.

Il primo momento contrattuale è rappresentato dalla PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, periodo durante il quale l'APPALTATORE sarà chiamato a programmare operativamente la commessa, mobilitando i professionisti che saranno poi chiamati a dare seguito alle prestazioni contrattualmente previste. Una volta conclusa la PROGRAMMAZIONE OPERATIVA si procederà con l'avvio dei lavori di bonifica; questi potranno essere organizzati in lotti funzionali autonomi. Conclusi i lavori di bonifica si darà seguito al collaudo. Durante l'esecuzione del CONTRATTO sarà condotta l'attività di controllo qualità su tutte le prestazioni principali eseguite dall'APPALTATORE.



## **Capitolo 5 Disciplina contrattuale e norme generali**

### **Art. 5.1 Spese contrattuali, imposte e tasse**

Relativamente alla stipula dell'ACCORDO e dei CONTRATTI, sono a carico dell'OPERATORE ECONOMICO senza diritto di rivalsa:

- a. Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori di bonifica.
- b. Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) e operatori pubblici o privati, direttamente o indirettamente connessi alla progettazione, ivi compresi gli oneri per l'ottenimento degli assentimenti, gli oneri legati alla gestione del cantiere, all'esecuzione dei lavori di bonifica.
- c. Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi all'esecuzione dell'ACCORDO, dei CONTRATTI e agli adempimenti amministrativi connessi.

A carico dell'OPERATORE ECONOMICO restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori, sulle forniture e sui servizi, anche di ingegneria, oggetto dei CONTRATTI.

I CONTRATTI sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nei DOCUMENTI DI GARA, salvo dove diversamente indicato, si intendono IVA esclusa.

### **Art. 5.2 Fallimento dell'OPERATORE ECONOMICO**

In caso di fallimento dell'OPERATORE ECONOMICO l'UNIVERSITÀ si riserva la facoltà di sostituire l'anzidetto soggetto con il primo dei CONCORRENTI della graduatoria di valutazione delle OFFERTE, in tal caso l'affidamento avverrà alle condizioni proposte dal CONCORRENTE interpellato in GARA.

### **Art. 5.3 Comunicazioni tra le PARTI**

Durante l'attuazione dell'ACCORDO, la comunicazione tra le PARTI avverrà esclusivamente a mezzo PEC. Eventuali comunicazioni pervenute per altri canali non saranno ritenute valide ai fini contrattuali, anche in sede di giudizio, in quanto non riconosciute dalle PARTI. La comunicazione inerente all'esecuzione dei CONTRATTI avverrà, per l'UNIVERSITÀ, per mezzo del RUP, per l'APPALTATORE, per mezzo del RESPONSABILE DI COMMESSA. Il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO preciserà come avverrà la comunicazione, anche operativa, tra le PARTI durante l'esecuzione dei singoli CONTRATTI.

### **Art. 5.4 Trattamento dei dati personali e riservatezza**

È onere dell'OPERATORE ECONOMICO segnalare e motivare all'UNIVERSITÀ l'esistenza di ragioni che si oppongono alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

### **Art. 5.5 Risoluzione dell'ACCORDO**

L'ACCORDO si risolverà ai sensi dell'art. 1456 CC nei seguenti casi:

- a. L'OPERATORE ECONOMICO si rifiuta di sottoscrivere e/o eseguire un CONTRATTO.
- b. È risolto un CONTRATTO ai sensi dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE.
- c. Nei casi previsti agli artt. 4.2.2 e 4.2.3 che precedono.
- d. In tutti gli altri casi previsti dai DOCUMENTI DI GARA.

L'OPERATORE ECONOMICO per cui si risolve l'ACCORDO sarà sostituito con il primo dei CONCORRENTI della graduatoria di valutazione delle OFFERTE.

I DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE disciplineranno i casi di risoluzione dei CONTRATTI.

### **Art. 5.6 Foro competente**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione dell'ACCORDO e dei CONTRATTI, che non fossero risolte nei modi descritti dai DOCUMENTI ASSEGNAZIONE 1, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, cui le controversie

potranno essere sottoposte alle condizioni e nei limiti indicati nei sopra citati DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1.

**Art. 5.7 Garanzia dell'ACCORDO**

Gli OPERATORI ECONOMICI dovranno presentare al momento della stipula dell'ACCORDO una cauzione ai sensi dell'art. 117 co. 1 del CODICE pari all'1% dell'importo dell'ACCORDO. Tale garanzia sarà restituita al termine dell'ACCORDO.

Per i CONTRATTI la suddetta garanzia dovrà essere pari al 10%, con le maggiorazioni previste dal comma 2 del citato art. 117.

**Art. 5.8 Recesso unilaterale dall'ACCORDO**

Nel caso in cui l'UNIVERSITÀ dovesse recedere dall'ACCORDO, si applicherà l'art. 123 del CODICE; in tal caso, l'indennizzo sarà calcolato sulla base del valore dell'importo del minimo garantito di cui all'art. 3.1 che precede o della parte di esso non soddisfatto.

Una volta soddisfatto l'importo del minimo garantito, l'UNIVERSITÀ sarà libera di recedere dall'ACCORDO in qualsiasi momento e senza alcun onere o formalità.

## **Capitolo 6 Modifiche contrattuali**

L'ACCORDO potrà essere modificato con gli INTERVENTI OPZIONALI, ai sensi dell'art. 72 co. 1 lett. a) della DIRETTIVA, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.3 che precede. L'importo delle suddette modifiche non supererà, nel corso dei quattro anni di durata dell'ACCORDO, l'importo per opzioni indicato all'art. 2.6.2 che precede.

I DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE prevedono i criteri in base ai quali saranno stimati gli INTERVENTI OPZIONALI e la disciplina delle altre modifiche contrattuali diverse da quelle trattate nel presente articolo.

In virtù delle previsioni dell'art. 7.1 che segue, non è prevista alcuna clausola di revisione dei prezzi dell'ACCORDO. Di contro, i DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE prevedono una clausola di revisione prezzi che sarà applicata durante l'esecuzione dei CONTRATTI.

## **Capitolo 7 Aspetti economici legati all'ACCORDO e alla sua attuazione**

### **Art. 7.1 Validità dell'OFFERTA ECONOMICA**

Durante l'esecuzione dell'ACCORDO saranno impiegati i seguenti LISTINI nella loro ultima versione aggiornata nei 3 mesi precedenti l'indizione della singola ASSEGNAZIONE:

- a) Listino 1, prezzario regionale delle opere pubbliche, Regione Lombardia, 2024;
- b) Listino 2, prezzario regionale delle opere pubbliche, Regione Veneto, 2024.

Il ribasso sui prezzi unitari offerto dall'OPERATORE ECONOMICO in GARA è relativo ai LISTINI.

Se un PROGETTO DI ASSEGNAZIONE dovesse impiegare prezzi desunti da LISTINI non aggiornati come sopra indicato o da listini prezzi differenti rispetto quelli sopra elencati, si applicherà la previsione nel seguito esplicitata e relativa alle analisi prezzi.

Il ribasso sui prezzi unitari rimarrà invariato per tutta la durata dell'ACCORDO mentre i LISTINI impiegati per la redazione dei progetti saranno aggiornati di anno in anno. I prezzi degli INTERVENTI poi posti alla base delle singole ASSEGNAZIONI saranno aggiornati non prima di 3 mesi dalla data di aggiornamento del singolo LISTINO. Se in tale lasso di tempo dovesse essere avviata una ASSEGNAZIONE i progetti non saranno aggiornati con i nuovi LISTINI e, conseguentemente, sarà applicato il ribasso sui prezzi unitari per intero senza applicare la riduzione del 30% nel seguito indicata. Il ribasso sui prezzi unitari si riferisce non si applica alle prestazioni riconducibili alla sicurezza. I prezzi legati all'esecuzione dei lavori sono determinati mediante stima analitica applicando i prezzi unitari desunti dai LISTINI. Si precisa a riguardo che i prezzi riferibili ai collaudi, sono una frazione del prezzo per l'esecuzione dei lavori così come determinato analiticamente in sede di sviluppo del progetto oggetto di ASSEGNAZIONE. Le lavorazioni che non trovano un corrispondente prezzo unitario all'interno dei LISTINI saranno stimate mediante prezzi unitari desunti da altri listini oppure mediante analisi prezzi, quest'ultima redatta ai sensi dell'art. 31 dell'allegato I.7 del CODICE o con il ricorso ad almeno tre preventivi. Eventuali analisi prezzi impiegate in fase progettuale per determinare il prezzo P, se antecedenti i tre mesi prima della data di invito all'ASSEGNAZIONE, saranno aggiornate e, quindi, già scontate del tasso inflattivo nel frattempo maturato.

In sede di ASSEGNAZIONE sarà precisata la frazione del prezzo determinata mediante analisi prezzi o prezzi unitari desunti da altri listini prezzi o da LISTINI non aggiornati. Per detta frazione di prezzo si applicherà il ribasso sui prezzi unitari offerto dall'OPERATORE ECONOMICO ridotto del 30%.

### **Art. 7.2 Relazione tra OFFERTA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE e struttura della contabilità dei CONTRATTI**

I DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1 trattano la struttura e le modalità di tenuta della contabilità, nonché la struttura dei prezzi che sarà impiegata in sede di predisposizione dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE.

Il prezzo P che sarà posto a base di ASSEGNAZIONE sarà il prezzo per l'esecuzione del CONTRATTO al lordo del ribasso sui prezzi unitari offerto dall'OPERATORE ECONOMICO invitato all'ASSEGNAZIONE.

Il PO invece è dato dal P al netto del ribasso sui prezzi unitari.

In relazione alle prestazioni previste dal CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, il prezzo P di ciascun CONTRATTO sarà destrutturato sin dai DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE in relazione alle prestazioni richieste all'APPALTATORE, secondo la seguente struttura indicativa di prezzi:

P, prezzo per l'esecuzione del CONTRATTO

P.LB, prezzo per l'esecuzione dei lavori di bonifica, articolato in:

- a) P.LBC, prezzo a corpo per i lavori di bonifica.
- b) P.LBM, prezzo a misura per i lavori di bonifica.
- c) P.LBS, prezzo per la sicurezza connessa con i lavori di bonifica.
- d) P.LBCO, prezzo a corpo relativo alle attività di supporto al collaudo in capo all'APPALTATORE.

**Art. 7.3 Capisaldi contrattuali, sanzioni economiche e sistema premiante**

I DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE specificheranno i capisaldi contrattuali, le sanzioni economiche e il sistema premiante di ciascun CONTRATTO. Questi si rifaranno ai contenuti dei DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE 1.

**Art. 7.4 Applicazione del ribasso sui prezzi unitari per le somme oggetto di cofinanziamento di terzi**

Per gli INTERVENTI oggetto di cofinanziamento di terzi (a titolo esemplificativo da parte di Regione Lombardia o dal Ministero dell'Università e della Ricerca) l'UNIVERSITÀ, attraverso i DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE, specificherà i prezzi per i quali non saranno applicati direttamente i ribassi sui prezzi unitari.

I DOCUMENTI DI ASSEGNAZIONE indicheranno l'importo Px derivante dalla mancata applicazione del ribasso sui prezzi unitari. In sede di definizione di una o più modifiche contrattuali, l'importo Px sarà portato in detrazione dall'importo per dare seguito ai singoli INTERVENTI OPZIONALI che, per mezzo di suddetta modifica contrattuale, saranno eseguiti. Laddove al termine del singolo CONTRATTO non dovessero essere stati realizzati INTERVENTI OPZIONALI, l'importo Px sarà portato in detrazione nell'ultima contabilità utile dal prezzo PO.

**Art. 7.5 Programma degli INTERVENTI realizzabili con l'ACCORDO**

Il numero degli INTERVENTI dell'ACCORDO è pari a 7 per un importo complessivo di 26.496.456,54 Euro.

L'importo minimo degli INTERVENTI è pari a 100.000 Euro mentre l'importo massimo è pari ad 10.500.000 Euro.

1. Titolo: Lavori di bonifica dei terreni relativi al lotto 2A  
Importo stimato dei lavori: 9.646.456,54 Euro cui si aggiunge l'importo per modifiche contrattuali.  
CUP: D45E22000140005
2. Titolo: Lavori di bonifica dei terreni relativi al lotto 5  
Importo stimato dei lavori: ca. 3.300.000 Euro cui si aggiunge l'importo per modifiche contrattuali.  
CUP: D45E22000140005
3. Titolo: Lavori di bonifica dei terreni relativi al lotto 2B fase 1  
Importo stimato dei lavori: ca. 10.500.000 Euro cui si aggiunge l'importo per modifiche contrattuali.  
CUP: D45E22000140005
4. Titolo: Lavori di bonifica dei terreni relativi al lotto 2B fase 2  
Importo stimato dei lavori: ca. 1.150.000 Euro cui si aggiunge l'importo per modifiche contrattuali.  
CUP: D45E22000140005
5. Titolo: Lavori di bonifica dei terreni relativi al lotto 2C  
Importo stimato dei lavori: ca. 100.000 Euro cui si aggiunge l'importo per modifiche contrattuali.  
CUP: D41I23000680004
6. Titolo: Lavori di bonifica dei terreni relativi al lotto sorgente 14  
Importo stimato dei lavori: ca. 900.000 Euro cui si aggiunge l'importo per modifiche contrattuali.  
CUP: B42H22007360001
7. Titolo: Lavori di bonifica dei terreni relativi al lotto sorgente 5  
Importo stimato dei lavori: ca. 900.000 Euro cui si aggiunge l'importo per modifiche contrattuali.  
CUP: B42H22007360001